



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001507/P

Del 22/12/2015 13 42 40

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della VI e V Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per la lingua italiana dei segni (LIS) e istituzione del Registro Regionale degli interpreti" Reg. Gen. 194**

Ad iniziativa del consigliere Alfonso Longobardi

Depositata in data 21 dicembre 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**V Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 22 DIC. 2015

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE**

**“DISPOSIZIONI SULLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (L.I.S.) E ISTITUZIONE  
REGISTRO REGIONALE DEGLI INTERPRETI”**

**AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:**

**Alfonso Longobardi**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 194



Consiglio Regionale della Campania

### Relazione tecnica

Con la seguente Proposta di Legge si intendono disciplinare, tutelare e regolamentare le Attività connesse alla L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni). La L.I.S. è uno strumento di comunicazione indispensabile per i cittadini sordi.

I cittadini sordi in Campania sono circa 10mila e per loro la L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) rappresenta la migliore tutela per garantire il diritto inviolabile alla comunicazione ed all'interazione con gli altri cittadini.

Occorre altresì tutelare il diritto all'integrazione sociale dei cittadini sordi e la L.I.S. costituisce un strumento utile in tutti quei contesti dove la comunicazione acustica non può essere utilizzata.

La presente Proposta di Legge nasce per recepire le richieste delle Associazioni di cittadini sordi ed è in perfetta aderenza con quanto sancito dalle Nazioni Unite (Convenzione Onu sui diritti delle persone con diversa abilità del 30.03.2007) e dall'Unione Europea (risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988).

La Proposta di Legge nasce anche per istituire il Registro Regionale degli Interpreti della L.I.S. e regolamentare le attività e le professioni connesse all'utilizzo della stessa.

Occorre dunque compiere un passo importante nella direzione dell'uguaglianza e dei diritti e colmare in Campania un vuoto normativo che impedisce alle persone sordomute la piena accessibilità alla vita collettiva.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 194



*Consiglio Regionale della Campania*

**Relazione economico-finanziaria**

La seguente proposta di legge non comporta aggravio di spesa per la Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 1  
(Oggetto e Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alle leggi vigenti in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili, ed in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia, inoltre, con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379, la Regione Campania promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni (LIS).
2. Secondo quanto stabilito al comma precedente la Regione Campania tutela i diritti dei cittadini sordi e promuove la Lingua Italiana dei Segni quale strumento di integrazione sociale degli stessi al fine anche di garantire l'accesso alle informazioni ed ai servizi delle istituzioni pubbliche.
3. La Regione Campania per quanto previsto ai commi precedenti predispone ogni iniziativa, sia di carattere funzionale che organizzativo, volta a garantire all'interno dei propri uffici, delle proprie strutture ed articolazioni amministrative che l'accesso alle informazioni e l'effettivo diritto alla comunicazione dei cittadini sordi vengano tutelati.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, altresì, la Regione Campania promuove con le Associazioni di categoria degli interpreti L.I.S. la stipula di apposite convenzioni che non comportino alcun onere economico-finanziario per il bilancio regionale.
5. La Regione Campania, attraverso apposite intese con le emittenti pubbliche e private regionali, promuove l'organizzazione di programmi culturali tv e di telegiornali dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella L.I.S.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 2**  
**(Registro regionale degli interpreti della L.I.S.)**

1. Presso gli Assessorati alla Sanità ed alle Politiche Sociali della Regione Campania viene istituito il Registro Regionale degli interpreti della Lingua Italiana dei Segni.
2. La Regione Campania, attraverso le strutture amministrative e gli Assessorati di cui al comma precedente, cura l'aggiornamento e la pubblicazione del Registro regionale degli interpreti della L.I.S.
3. L'iscrizione e le modalità di iscrizione al Registro regionale degli interpreti della L.I.S. sono regolamentate dai successivi comma 4 e dal comma 5 del presente articolo.
4. L'iscrizione al Registro regionale degli interpreti della L.I.S. avviene con apposita richiesta, datata e sottoscritta dal soggetto interessato ed indirizzata alla Regione Campania (Assessorato alla Sanità ed Assessorato alle Politiche Sociali).
5. La domanda di iscrizione di cui al comma 4 va corredata dalla seguente documentazione:
  - a) generalità;
  - b) indicazione di recapito;
  - c) titolo di studio conseguito;
  - d) copia del diploma o qualifica di interprete LIS conseguito presso un Istituto o Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Campania o altro attestato professionale rilasciato da Associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale;
  - e) attestato rilasciato da una associazione di categoria degli interpreti che certifichi l'avvenuto tirocinio di almeno due anni.
6. Tutte le indicazioni relative ai punti di cui al comma precedente sono utilizzate nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Nel rispetto delle normative vigenti sarà cura degli Assessorati competenti di cui al comma 1 predisporre entro 60 giorni il disciplinare di attuazione della presente Legge regionale indicando i requisiti tecnici idonei all'iscrizione nel Registro.
8. Forma parte integrante del Registro regionale degli interpreti della L.I.S. la Short List già presente presso l'Assessorato regionale alle Politiche Sociali ed avente apposita copertura economica.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 3**

**(Commissione regionale di garanzia del Registro degli Interpreti L.I.S.)**

1. Per la redazione, la pubblicazione e la tutela del Registro regionale degli interpreti L.I.S. gli Assessorati alla Sanità ed alle Politiche Sociali, con apposita delibera da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente Legge, provvedono a nominare la Commissione di Garanzia del Registro regionale degli interpreti LIS.
2. La Commissione di Garanzia del Registro regionale rimane in carica per tre anni.
3. La Commissione di Garanzia del Registro regionale degli interpreti L.I.S. è presieduta dal Direttore Generale delle Politiche Sociali o dal Direttore Generale Tutela della Salute ed è composta da un funzionario con mansioni di segretario di commissione e dai rappresentanti delle Associazioni dei cittadini sordi.
4. La Commissione di Garanzia è incaricata di accogliere le richieste di iscrizione pervenute e di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Registro regionale degli interpreti della L.I.S.
5. Le iscrizioni al Registro sono disposte con deliberazione della Commissione di Garanzia, previo accertamento dei requisiti necessari.
6. Nel caso in cui l'istanza di iscrizione venga rigettata l'interessato può ricorrere al Giudice Amministrativo. Il ricorso in carta semplice è presentato entro 15 giorni dal provvedimento di diniego.



#### Articolo 4

1. La Regione Campania trasmette copia del Registro degli interpreti L.I.S. a tutte le proprie articolazioni funzionali e amministrative ed in particolare alle Asl, alle Aziende Ospedaliere, agli Istituti di Ricerca e di Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
2. Le Asl, le Aziende Ospedaliere, gli Irccs, utilizzando il Registro regionale degli interpreti L.I.S., possono richiedere l'impiego delle professionalità idonee all'utilizzo della Lingua Italiana dei Segni per coadiuvare l'attività di assistenza verso i cittadini sordi che si recano presso gli ospedali e nei presidi sanitari e distrettuali.
3. Le Asl, le Aziende Ospedaliere, gli Irccs verificano, altresì, l'utilizzo degli interpreti iscritti al Registro regionale per effettuare appositi programmi di formazione del personale socio sanitario, medico e paramedico, da sostenere nell'ambito delle Politiche Sociali attuate sul territorio della Campania dagli Ambiti territoriali.
4. Le Asl, le Aziende ospedaliere, gli Irccs verificano nelle proprie strutture, ambulatori e pronto soccorso, nell'ambito della rete delle emergenze collegate al servizio 118, la possibilità di implementare servizi di videochiamata dedicati ai cittadini sordi.
5. La Regione trasmette altresì copia del Registro regionale degli interpreti L.I.S. ai rappresentanti della Forze di Pubblica Sicurezza e delle Forze Armate al fine di attuare il diritto alla comunicazione dei cittadini sordi e garantire un'efficace e immediata risposta alla richiesta di soccorso. Inoltre sarà utile al fine di determinare collaborazioni nelle attività di indagini e controlli che prevedono l'intermediazione con cittadini sordi.
6. La Regione Campania, nell'attuazione della presente Legge, provvede con apposita convenzione con Enti e/o Associazioni di categoria a predisporre il servizio di ponte telefonico e/o comunicazione che agevoli la comunicazione per cittadini sordi.
7. La convezione altresì prevederà mediante quali strumenti tecnici (numero verde, servizio sms, video-chat, social network, altri sistemi tecnologici avanzati) si gestirà il servizio di ponte telefonico e/o comunicazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

### Articolo 5

La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.